

**Regolamento
delle Isole di Brissago**
(del 3 giugno 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l'art. 3 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986;
- il decreto legislativo concernente la ratifica delle convenzioni per l'acquisizione di quote di comproprietà delle Isole di Brissago e la fusione per assorbimento dell'Amministrazione Isole di Brissago del 18 settembre 2019,

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo e oggetto

Art. 1 ¹Il presente regolamento definisce l'organizzazione amministrativa delle Isole di Brissago e disciplina la loro gestione e valorizzazione secondo un indirizzo sostenibile dal profilo ambientale e sociale, commisurato alle risorse finanziarie a disposizione.

²Le Isole di Brissago sono costituite dall'Isola di San Pancrazio (Isola grande) e dall'Isola dei Conigli (Isolino), situate sul territorio del comune di Brissago.

³Le aree naturali o ricreate artificialmente e la flora presenti sulle isole costituiscono il Giardino botanico delle Isole di Brissago.

Organi

Art. 2 La gestione e valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento), che si avvale:

- a) di un'unità amministrativa in seno alla Divisione dell'ambiente, denominata "Isole di Brissago";
- b) di una commissione scientifica del Giardino botanico, per quanto riguarda la gestione del Giardino botanico.

Capitolo secondo
Organizzazione

Unità amministrativa

Art. 3 ¹L'unità amministrativa «Isole di Brissago» è composta della Direzione e del personale attivo sulle isole.

²La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) organizzare e coordinare l'attività del personale attivo sulle isole;
- b) definire, previa consultazione della Commissione scientifica (art. 4) gli indirizzi e gli obiettivi di gestione e valorizzazione del Giardino botanico;
- c) assicurare la funzione scientifica, conservativa e didattica del Giardino botanico;
- d) elaborare un piano di sviluppo scientifico pluriennale e un rapporto annuale sull'attività scientifica.

Commissione scientifica

Art. 4 ¹La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico.

²Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico.

³Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione, promuovere pubblicazioni e far capo a collaboratori esterni per singoli progetti.

Capitolo terzo
Principi e norme di gestione e valorizzazione

In generale

Art. 5 La gestione delle Isole deve concorrere in particolare a:

720.310

- a) promuovere il turismo e l'immagine del Cantone;
- b) promuovere la funzione didattica, di educazione ambientale e scientifica del Giardino botanico;
- c) mantenere l'equilibrio raggiunto tra realtà curata, costruita e naturalità dell'ambiente.

Giardino botanico

Art. 6 ¹Il Giardino botanico è destinato a scopi scientifici, didattici e turistici.

²Esso è gestito secondo i principi di sostenibilità ambientale.

Villa Emden

Art. 7 ¹Villa Emden, comprendente gli spazi assegnati all'Hôtel Villa Emden nonché quelli amministrativi e di supporto per la gestione delle isole, deve essere gestita secondo i principi di sostenibilità.

²Le condizioni di gestione dell'Hôtel Villa Emden sono regolate mediante apposita convenzione.

Casa sull'Isolino

Art. 8 La casa presente sull'Isola dei Conigli è destinata principalmente a scopi didattici e formativi promossi dagli istituti delle scuole speciali cantonali.

Autorizzazioni e concessioni

Art. 9 Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzo da parte di terzi delle infrastrutture presenti sulle isole sono rilasciate secondo la legislazione sul demanio pubblico.

Capitolo quarto **Disposizioni finali**

Abrogazione

Art. 10 Il regolamento del Parco Botanico del 7 febbraio 1995 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU **2020**, 190.

¹ Entrata in vigore: 5 giugno 2020 - BU 2020, 190.